

Trasporti eccezionali: modifiche al disciplinare sulle scorte tecniche

6 Ottobre 2014

Con il Decreto Ministeriale 27 agosto 2014 firmato dal ministro delle Infrastrutture e trasporti di concerto con il ministro dell'Interno (pubblicato sulla GU n. 229 del 2/10/2014) è stato modificato il Disciplinare delle Scorte Tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al Decreto Ministeriale 18 luglio 1997.

Com'è noto, ai sensi del comma 9, art. 10 Codice della strada, l'ente proprietario della strada può prescrivere o meno (insieme al rilascio della autorizzazione) l'utilizzo della scorta tecnica per supportare il transito dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

Il DM 18 luglio 1997 (e s.m.i.) contiene le indicazioni e i requisiti per poter svolgere il servizio di scorta tecnica che fino al 13 agosto 2010 era assolto anche dalla Polizia stradale e che ora è, invece, svolto quasi esclusivamente da imprese, enti o soggetti appositamente abilitati a farlo.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 3 del citato decreto prevede che possano essere altresì autorizzate ad effettuare il servizio di scorta anche le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo nonché le imprese che svolgono trasporti in conto proprio. Tali imprese, fermo restando il possesso di alcuni requisiti, possono svolgere servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella loro disponibilità.

Tra le modifiche apportate dal DM 27 agosto 2014 si segnala in particolare la riscrittura dell'articolo 10-bis sulla scorta mista.

In Allegato DM 27/8/2014

[17790-Allegato.pdf](#) [Apri](#)